

Comunicazione n. DME/7082854 del 13-9-2007

Inviata alla società ... spa

Oggetto: Richiesta di parere concernente la modalità di compilazione del documento informativo, previsto dall'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, in merito alla nominatività dei destinatari di piani di compensi basati su strumenti finanziari

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, trasmessa da codesta società il ... (protocollata il ...), si è ritenuto, in ragione del previsto periodo transitorio per la pubblicazione delle informazioni contenute nella sezione II della delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007, di trattare con priorità, tra le problematiche illustrate, quella dell'indicazione nominativa dei destinatari. In relazione ai restanti quesiti sarà formulata successiva risposta.

In particolare, è stata esaminata la questione inerente all'eventuale necessità di indicare nominativamente, quali destinatari di piani di compensi, soggetti che siano, allo stesso tempo, dipendenti dell'emittente quotato e componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società controllate dall'emittente quotato, ancorché gli stessi risultino formalmente inclusi nel piano non in qualità di consiglieri di amministrazione delle controllate ma in quanto dipendenti delle controllanti o di loro controllate.

Al riguardo è opinione della scrivente che tali soggetti vadano indicati nominativamente nel caso in cui sussista un qualche collegamento tra la concomitante funzione di amministratore ricoperta dal beneficiario del piano presso la società controllata dall'emittente quotato e il compenso al medesimo riconosciuto.

Tale collegamento, in particolare, potrà ritenersi sussistere se la determinazione del numero e delle caratteristiche degli strumenti da assegnare al soggetto in questione non avvenga esclusivamente sulla base della valutazione dell'attività dal medesimo svolta come dipendente della società quotata, ma risulti in qualche misura correlata alle funzioni dallo stesso ricoperte in seno all'organo di gestione della società controllata.

Ad esempio, potrebbe ricorrere il caso da ultimo considerato - ad avviso della scrivente - allorquando gli strumenti finanziari attribuiti ad un dipendente che rivesta, al contempo, la carica di amministratore si differenzino - per numero o per caratteristiche - da quelli riservati al resto dei dipendenti in possesso delle medesima qualifica funzionale.

In ragione di quanto sopra, non appare possibile limitare, come suggerisce codesta società, l'indicazione nominativa dei beneficiari al caso in cui gli amministratori delle controllate non risultino legati alla società quotata da un rapporto di lavoro dipendente. Neppure appare possibile ancorare la sussistenza dell'obbligo di indicare nominativamente i beneficiari del piano, come pure proposto da taluni emittenti a criteri quantitativi determinati ex-ante (ad esempio, a determinati livelli di rilevanza della partecipazione detenuta dall'emittente quotato nelle società controllate di riferimento) ovvero all'eventuale attribuzione, nei confronti del dipendente che rivesta altresì la carica di amministratore nella società controllata, di funzioni a contenuto altamente manageriale, fermo restando che detti criteri potrebbero costituire, peraltro, elementi da considerare nell'ambito delle valutazioni di pertinenza della società quotata.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia